

Avv. Carlo Errico

Via Paris Bordone, n. 4 - 31100 Treviso
tel. 0422-591565 - fax 0422-574757
avv.carloerrico@gmail.com
carloerrico@pec.ordineavvocattreviso.it

m_pi.ACOUSPTV.REGISTRO UFFICIALE.I.0007016.01-07-2019

Treviso, 26.06.2019

Spett.le
**UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE
di Treviso**
Contenzioso per le Procedure Conciliative
Via Cal di Breda, 116 - Ed. n. 4
31100 TREVISO

Preg.mo
**DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO
STATALE G. FERMI DI TREVISO
SCUOLA CAPOFILA**
Via San Pelaio 37
31100 TREVISO

Preg.mo
**DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO
STATALE SUPERIORE G.B. CERLETTI**
Via XXVIII Aprile 20
31015 CONEGLIANO - TV

Preg.mo
**DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'I.C. DI SAN POLO
DI PIAVE**
Via Roma 38
31020 SAN POLO DI PIAVE - TV

OGGETTO: Richiesta tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL - Comparto scuola 2006/2009 e CCNL 2016/2018.

Il sottoscritto Silvio Dioguardi

premess

- che presentava, in data 24.6.2017, domanda di aggiornamento nelle graduatorie di istituto di terza fascia per il personale docente per il triennio 2017/2020 di cui al D.M. 374/2017 presso la Scuola Capofila Istituto Giorgio Fermi di Treviso con assegnazione di 55 punti, di cui 19 iniziali e 36 in base al certificato di servizio reso per il periodo 2013-2016;

pag. 1 di 4

Avv. Carlo Errico, Via Paris Bordone, n. 4 - 31100 Treviso

Avv. Carlo Errico

Via Paris Bordone, n. 4 - 31100 Treviso

tel. 0422-591565 - fax 0422-574757

avv.carloerrico@gmail.com

carloerrico@pec.ordineavvocatitreviso.it

- che in data 16.10.2017 otteneva nomina come docente per il periodo intercorrente tra il 19.10.2017 e 30.6.2018 su classe di concorso A046 presso l'Istituto G.B. Cerletti di Conegliano presso la sede distaccata di Piavon di Oderzo;
- che altresì presentava, in data 30.10.2017, domanda di primo inserimento nelle graduatorie di istituto di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2017/2020 di cui al D.M. 640/2017 presso la Scuola Capofila Istituto Comprensivo Statale di Oderzo con assegnazione di 17,7 punti;
- che in data 18.09.2018 otteneva nomina come Assistente Amministrativo fino al 30.06.2019 presso l'Istituto Comprensivo di San Polo di Piave (TV), nomina alla quale lo scrivente rinunciava per l'intervenuta nomina di cui al punto che segue;
- che in data 24.10.2018 otteneva nomina come docente di sostegno fino al 30.6.2019 presso l'Istituto G.B. Cerletti di Conegliano - sede distaccata di Piavon di Oderzo;
- che l'Istituto Comprensivo di San Polo di Piave accertava l'omesso versamento dei contributi previdenziali a carico della Cooperativa Sociale La Palma D'Oro di Pomigliano d'Arco (NA) al cui servizio il deducente ha prestato attività lavorativa come docente in Istituti Paritari per il periodo 2013-2016, giusta contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- che, in data 26.01.2019 il medesimo Istituto Comprensivo di San Polo di Piave chiedeva allo scrivente chiarimenti in ordine alla sede presso cui ebbe ad espletare servizio di insegnamento negli anni 2013-2016 con contratto a tempo indeterminato stipulato con la Cooperativa Sociale La Palma d'Oro di Pomigliano d'Arco (NA);
- che, in particolare, sarebbe emerso che il deducente, al momento della compilazione di inclusione della graduatorie d'istituto di terza fascia (Mod. A2) - per un mero errore materiale - avrebbe indicato di aver prestato servizio presso l'Istituto Paritario Ippolito Nievo di Roccarainola (NA) in luogo dell'Istituto Paritario San Giuseppe di Acerra (NA);
- che, in particolare, il deducente, sempre al momento della compilazione della domanda (Mod. A2) allegava certificato di servizio rilasciato dall'Istituto Paritario Ippolito Nievo di Roccarainola (NA) senza avvedersi dell'errore commesso dal datore di lavoro Cooperativa Sociale La Palma D'Oro di Pomigliano d'Arco (NA) che rilasciava per il deducente suddetto certificato di servizio errato in luogo di quello corretto che prevedeva l'effettivo svolgimento di attività lavorativa come docente presso l'Istituto Paritario San Giuseppe di Acerra (NA);
- che in adempimento alla richiesta di chiarimenti proveniente dall'Istituto Comprensivo di San Polo di Piave (TV), il ricorrente si avvedeva dell'errore commesso ed allegava regolare certificato di servizio rilasciato dall'Istituto Paritario San Giuseppe di Acerra ove il deducente aveva effettivamente prestato servizio come docente per il periodo dichiarato 2013 - 2016;
- che, in ragione di quanto sopra, sulla base di un'asserita dichiarazione mendace o non veritiera ai sensi dell'art. 75 del DPR n. 445 del 28.12.2000, la Scuola Capofila Istituto Giorgi

pag.2 di 4

Avv. Carlo Errico, Via Paris Bordone, n. 4 - 31100 Treviso

Avv. Carlo Errico

Via Paris Bordone, n. 4 - 31100 Treviso

tel. 0422-591565 - fax 0422-574757

avv.carloerrico@gmail.com

carloerrico@pec.ordineavvocatitrevviso.it

Fermi di Treviso, con decreto n. 390, Prot. n. 2669/07-01 dell'11.4.2019, a ministero del Dirigente Scolastico, disponeva l'esclusione dalla graduatorie d'istituto terza fascia del personale docente aa.ss. 2017-18, 2018/19 e 2019/20 con conseguente intervenuta risoluzione – ad opera dell'Istituto Statale di Istruzione secondaria superiore G.B. Cerletti di Conegliano (TV) – del contratto prot. n. 10282 relativamente al servizio prestato dal deducente dal 24.10.2018 al 17.4.2019, data di cessazione del rapporto lavorativo per licenziamento;

- che, tuttavia, a giudizio dello scrivente, il decreto di esclusione dalle graduatorie di terza fascia risulta illegittimo ed ingiustificato per i seguenti motivi: a) carenza dei presupposti di legge, dal momento che, nel caso di specie, non si tratta di dichiarazioni mendaci o non veritiere, bensì di semplice errore nella compilazione del modulo, avendo il deducente indicato di aver prestato servizio presso un Istituto Paritario in luogo di altro Istituto Paritario, entrambi comunque facenti parte della medesima organizzazione (Cooperativa La Palma d'Oro di Pomigliano d'Arco -NA), pur in presenza – per ciò che rileva – di servizio effettivamente prestato e non inventato, con conferma, quindi, dei 36 punti acquisiti che, aggiunti agli originari 19, realizza un punteggio complessivo di 55 punti; b) carenza dei presupposti di legge, dal momento che il deducente è incorso in mero errore provocato dall'allora datore di lavoro Cooperativa Sociale La Palma D'Oro – unico soggetto veramente responsabile – che ha fornito al deducente certificato di servizio errato; c) provvedimento sproporzionato, tenuto conto che l'omissione contributiva del datore di lavoro non può essere, per giurisprudenza costante, motivo di esclusione dalle graduatorie, essendo circostanza imputabile alla parte datoriale e non al lavoratore dipendente, parte debole; a conferma, "E' illegittima la disposizione contenuta nell'art. 23, comma 24, del D.M. 22 aprile 1993, che condiziona l'attribuzione di un punteggio per il servizio prestato presso Istituti di Istruzione Privati, legalmente riconosciuti o pareggiati – ai fini della partecipazione ai concorsi per titoli previsti dall'art. 2 del D.L. 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1989 n. 417 – alla indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono stati corrisposti i contributi, in quanto trattasi di disposizione che, indicando inadempienze dell'Istituto di Istruzione nello svolgimento del rapporto, finisce con l'assolvere ad una impropria funzione sanzionatoria indiretta in quanto colpisce il dipendente, a causa della infrazione posta in essere, in suo danno, dal datore di lavoro, che attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, del rapporto di dipendenza" (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, sentenza n. 5570/2001);
- che i servizi indicati sono stati sia legittimamente prestati e, quindi, correttamente indicati come prescritto; infatti, il D.M. 374/2017, all'art. 9, espressamente sancisce che "è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza:
 - a) **il candidato che non è in possesso del relativo titolo di accesso;**
 - b) **l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.**

E' indubbio che il servizio prestato dal ricorrente Silvio Dioguardi negli aa.ss. 2013 – 2016 non

pag. 3 di 4

Avv. Carlo Errico, Via Paris Bordone, n. 4 - 31100 Treviso

Avv. Carlo Errico

Via Paris Bordone, n. 4 - 31100 Treviso

tel. 0422-591565 - fax 0422-574757

avv.carloerrico@gmail.com

carloerrico@pec.ordineavvocattreviso.it

rientra in nessuna delle due casistiche previste dal D.M. 347/2017, e pertanto, la dichiarazione di aver svolto tale servizio e di richiederne la valutazione è assolutamente coerente con la vigente normativa e del tutto giuridicamente legittima;

1. In ogni caso, non risulta pervenuto all'interessato e, nemmeno all'amministrazione, alcun reclamo e/o ricorso avverso la graduatoria e/o la nomina del sig. Silvio Dioguardi da parte di possibili controinteressati aventi, ipoteticamente, un'aspettativa di individuazione per un'eventuale proposta di nomina;
2. Allo stato attuale non è possibile nemmeno negare che l'aspirante Silvio Dioguardi avrebbe potuto conseguire la nomina anche con un punteggio più basso rispetto a quello legittimamente conseguito in graduatoria.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto chiede che sia esperito il tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola 2006/2009, così come aggiornato dal CCNL 2016/2018 – nei confronti degli Istituti scolastici in indirizzo, in persona dei Dirigenti Scolastici pro-tempore, preliminarmente al giudizio che verrà proposto, al fine di far dichiarare:


- 1) la validità del servizio prestato negli aa.ss. dal 2013-2016 in quanto servizio effettivamente prestato presso gli Istituti Paritari della sede come da certificato di servizio rilasciato ed allegato;
- 2) il riconoscimento nella graduatoria 2017-2020 del servizio prestato e inserimento con punti complessivi di 55, di cui 19 dalla precedente graduatoria e 36 in relazione al servizio prestato per gli aa.ss 2013-2016;
- 3) la revoca del provvedimento di esclusione dalla graduatoria ed il conseguente riconoscimento giuridico ed economico del contratto sottoscritto il 24.10.2018 prot. N. 10282 (servizio prestato dal 24.10.2018 al 17.4.2019).

Ai fini di cui sopra conferisce delega a transigere, anche al fine di rappresentarlo nel corso del tentativo di conciliazione all'avv. Carlo Errico del foro di Treviso, con studio in Treviso, via Paris Bordone n. 4.

Chiede, infine, che le comunicazioni inerenti la procedura di conciliazione vengano inoltrate al seguente indirizzo: mail avv.carloerrico@gmail.com e carloerrico@pec.ordineavvocattreviso.it

Distinti saluti.

Silvio Dioguardi



avv. Carlo Errico



pag. 4 di 4